



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

Schema approvato con delibera di G.M. n°96 del 10/11/2014. Testo definitivamente approvato con delibera del C.C. n.39 del 18/11/2014. Pubblicato all'albo pretorio on line dal 05/12/2014 al 20/12/2014. Entrato in vigore il _____.

INDICE

Parte I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Premessa

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Domanda e modalità di presentazione della stessa
- Art. 5 Requisiti igienico-sanitari

Parte II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche

CAPO I

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (Aree di Tipo A)

- Art. 6 Definizione ed ambito di applicazione.
- Art. 7 Individuazione delle aree.
- Art. 8 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'Art. 2 comma 2 lett. a) della Legge Regionale 1 marzo 1995, n°18.
- Art. 9 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.
- Art. 10 Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'Art.2 comma 3 lett.b) della Legge Regionale 1 marzo 1995, n°18.

CAPO II

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato. (Aree di tipo B – mercato settimanale).

- Art. 11 Commissione Comunale
- Art. 12 Denominazione mercato
- Art. 13 Scopo del Regolamento
- Art. 14 Individuazione dell'area di mercato
- Art. 15 Suddivisione dell'area di mercato
- Art. 16 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli.
- Art. 17 Superficie dei posteggi
- Art. 18 Delimitazione dei posteggi
- Art. 19 Calendario
- Art. 20 Orario
- Art. 21 Spostamento della giornata di mercato

Art. 22	Autorizzazione commerciale e Domanda di concessione
Art. 23	Assenze-Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato
Art. 24	Trasferimento della concessione del posteggio
Art. 25	Assegnazione dei posteggi
Art. 26	Divieto della cessione di posteggio
Art. 27	Subingresso nella concessione del posteggio
Art. 28	Tassa occupazione suolo pubblico
Art. 29	Banco di vendita
Art. 30	Controllo igienico sanitario
Art. 31	Pubblicità dei prezzi
Art. 32	Divieto di pubblicità
Art. 33	Norma transitoria per la regolarizzazione del mercato settimanale
Art. 34	Limiti al commercio itinerante
Art. 35	Commissione di mercato
Art. 36	Funzionamento della commissione di mercato
Art. 37	Sanzioni.
Art. 38	Decadenza della concessione del posteggio
Art. 39	Revoca della concessione del posteggio
Art. 40	Durata della concessione
Art. 41	Limitazioni e divieti alla localizzazione dei posteggi
Art. 42	Commercio di animali vivi
Art. 43	Norme in materia di funzionamento del mercato

CAPO III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'Art.1, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n°18 (come integrata e modificata dalla Legge Regionale n°2/96): Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante (**Aree di tipo C**)

Art. 44	Svolgimento dell'attività
Art. 45	Modalità di presentazione della domanda
Art. 46	Vendita al domicilio del consumatore in forma itinerante
Art. 47	Determinazione degli orari di esercizio dell'attività in forma itinerante

CAPO IV

Fiere - Mercato e/o Sagre

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'Art. 1, comma 4, lettera f) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n°18 (come integrata e modificata dalla Legge Regionale n°2/96).

Art. 48	Determinazione delle aree destinate a fiere - mercati e/o sagre
Art. 49	Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere – mercato e/o Sagre
Art. 50	Vendita a mezzo di veicoli.
Art. 51	Normativa igienico – sanitaria
Art. 52	Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Art. 53	Norme in materia di funzionamento delle fiere

CAPO V

Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

- Art. 54 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
- Art. 55 Vigilanza e sanzioni.
- Art. 56 Norme finali
- Art. 57 Pubblicità del regolamento
- Art. 58 Entrata in vigore del Regolamento

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche in tutto il territorio comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme previste dalla Legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 8 gennaio 1996, n°2 e dalla Legge Regionale 22 dicembre 1999, n°28.

ART. 2

DEFINIZIONI

Per "*commercio su aree pubbliche*" si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Per "*mercati rionali*" si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio su aree pubbliche.

Per "*aree pubbliche*" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per "*posteggio*" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Per "*somministrazione di alimenti e bevande*" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

Per "*fiera locale*" o "*mercato locale*" o "*fiera*" o "*mercato*" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

Per "*fiere-mercato o sagre*" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Per "*numero di presenze in una fiera o mercato o area demaniale marittima*" si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per "*vendita a domicilio*" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande.

Per "*settore merceologico*" quelli individuati all'Art.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°114 e così definiti:

- **settore alimentare;**

- **settore non alimentare.**

Per "*specializzazioni merceologiche*" si intendono determinati prodotti quali ad esempio: beni strumentali, fiori, altre specializzazioni.

Per "*camera*" si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio.

ART. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, con possibilità di rinnovo, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana e comunque per almeno cinque giorni la settimana (**mercato giornaliero tipologia A**);

- su aree date in concessione per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, con possibilità di rinnovo, per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (**mercato settimanale tipologia B**);

-su qualsiasi area, purché in forma itinerante (**tipologia C**).

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie "A" e "B" è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Comune dove ha sede il posteggio richiesto.

L'attività del commercio su aree pubbliche per la tipologia "C" è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Comune dove risiede l'istante.

I titolari di autorizzazione di tipologia "C" rilasciata da altri comuni possono esercitare l'attività anche nel territorio comunale previo Nulla-Osta rilasciato dal Comune di S.Stefano Quisquina.

Il mercato settimanale, formalmente istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 01/04/1999 e spostato con Ordinanza n°24 del 30 giugno 2008, viene confermato temporaneamente in Piazza della Repubblica e vie limitrofe.

ART. 4

DOMANDA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA

Il richiedente deve indicare nella domanda il tipo di attività corrispondente al settore alimentare o non alimentare come previsto dalla Legge Regionale 22 dicembre 1999, n°28, per la quale richiede l'autorizzazione, nonché fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, qualora si tratti di istanza relativa all'esercizio di commercio su aree pubbliche nella forma di cui all'Art.1, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n°18 o di cui alla lettera b) dello stesso comma ed articolo.

La domanda formulata in carta legale, deve contenere una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n°445/00 attestante:

- a. Nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente. Se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
- b. Codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- c. Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio sia subordinato all'acquisizione di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

d. per le tipologie di posteggio "A" e "B"

1. di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
2. di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'Art.71 del Decreto Legislativo 26 marzo, n°59/2010;
3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'Art. 71, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n°59 del 26 marzo 2010;
4. settore merceologico per il quale intende svolgere la propria attività;

5. autocertificazione antimafia, dei carichi pendenti, del casellario giudiziale e dello stato di famiglia;

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

6. piano di autocontrollo (HACCP);
7. certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita.

I documenti di cui ai commi 6) e 7) vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I pubblici esercizi esistenti (bar, pub, trattorie, ristoranti e pizzerie), possono presentare istanza per il rilascio della concessione di tipo stagionale o annuale per l'occupazione di suolo mediante la posa di elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico con il contesto ed in rispetto alle esigenze di circolazione sia veicolare che pedonale.

I pubblici esercizi e le attività commerciali ubicati in Via Roma, Via Reina e Via L. Panepinto, nel periodo di vigenza dell'isola pedonale e nel tratto delimitato, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti periodi, possono essere autorizzati ad occupare parte della carreggiata immediatamente prospiciente nel limite massimo di ml. 2,00 al di sotto del marciapiede. Gli altri pubblici esercizi possono essere autorizzati ad occupare porzioni di suolo pubblico da servire come pertinenza del locale nelle immediate vicinanze dello stesso. In ogni caso, nell'occupazione di marciapiedi deve essere lasciato uno spazio libero, per il flusso pedonale, di almeno un metro e nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Non è consentita l'occupazione di strutture limitrofe adiacenti la proiezione dell'esercizio. Negli spazi pubblici o di uso pubblico, quali piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione di suolo pubblico sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente, al contesto storico e alla tipologia proposta, garantendo comunque la fruibilità pubblica degli spazi su cui insistono le strutture. L'Amministrazione comunale, in questi spazi, potrà disporre limitazioni nelle dimensioni e nelle modalità di collocazione di strutture all'aperto al fine di consentire la più equa ripartizione delle superfici disponibili fra tutti i potenziali richiedenti.

Le strutture di ristoro all'aperto devono essere realizzate in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

ART. 5 REQUISITI IGIENICO – SANITARI

L'attività del commercio su aree pubbliche è subordinata ai requisiti igienico sanitari fissati dal "Pacchetto Igiene" (DLGS 5/4/2006 n. 190 - Regolamento CE 852/2004- Regolamento CE 853/2004- Regolamento CE 854/2004- Regolamento CE 882/2004- Regolamento CE 178/2002). L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio e dal personale della Polizia Municipale.

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (Aree di tipo A)

ART. 6 DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Viene definito uso quotidiano, per tutta la settimana, l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.

Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, date in concessione pluriennale, siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato ovvero singolarmente individuate nel territorio comunale, utilizzate quotidianamente dai titolari durante tutta la settimana.

ART. 7 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale è individuata l'ampiezza, la superficie complessiva nonché le aree destinate all'esercizio del commercio di cui al precedente articolo. Al fine di assicurare un adeguato equilibrio tra le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione, ogni quadriennio, tali criteri, possono essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza, alla densità della rete distributiva e alla dinamica della domanda.

ART. 8 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 1° MARZO 1995, N°18

L'autorizzazione di cui all'Art.2, comma 2, della Legge Regionale 1 Marzo 1995 n°18, può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda. Nel caso di non disponibilità del posteggio, l'autorizzazione può essere rilasciata per un'area simile nell'ambito dello stesso mercato.

Non è data facoltà di diniego dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio per la cui occupazione è stata proposta l'istanza.

Nell'ambito di una stessa fiera o mercato ciascun operatore può essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, deve contenere i dati anagrafici del richiedente nonché il settore alimentare o non alimentare.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di arrivo al protocollo dell'Ente. Non è ammessa la presentazione a mano della istanza. Per definire l'ordine di priorità, a parità di data di presentazione delle istanze, si terrà conto del carico familiare e, in caso di ulteriore parità, della anzianità del richiedente, nel caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta, qualora sussistano i presupposti di cui all'Art. 4, commi 1 e 2, della Legge Regionale 1 marzo 1995 n°18.

ART. 9
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAL TITOLARE DELLA
CONCESSIONE PER IL SOLO PERIODO DI NON OCCUPAZIONE

L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta, ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, di proprietà del concessionario, o per quelli non ancora assegnati.

Nel caso di aree poste all'interno di mercati, ai sensi dell'Art.13, comma 3, della Legge Regionale 1 Marzo 1995 n°18, il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione è prioritariamente assegnato ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'Art. 1, comma 2, lettera c) della citata legge, e fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze nella fiera o mercato di cui trattasi. A parità di presenze, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.

ART. 10
APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI CUI ALL'ART.2, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE
1° MARZO 1995 N°18

Tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'Art.2, comma 3, della Legge Regionale 1 Marzo 1995 n°18, sono applicabili anche alle autorizzazioni di cui all'Art.2, comma 2, della medesima legge.

ART 11
COMMISSIONE COMUNALE

Presso ogni Comune è costituita una Commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal Sindaco, dura tanto quanto il mandato sindacale, ed è così composta:

- 1) dal Sindaco o da un suo delegato permanente, con funzione di Presidente;
- 2) dal capo dell'Ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto al traffico ed alla viabilità o dal Comandante del corpo di Polizia Municipale;
- 3) dal capo dell'Ufficio Comunale o da un suo delegato, addetto all'urbanistica ed al territorio;
- 4) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
- 5) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- 6) da un esperto di problemi della distribuzione nei comuni fino a 50.000 abitanti e da due negli altri casi;

Il funzionamento della Commissione, per quanto non previsto del presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla commissione stessa.

La Commissione esprime parere previsti dalla presente legge entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo

CAPO II

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato (Aree di tipo B – Mercatino Settimanale)

ART. 12 DENOMINAZIONE MERCATO

1. Il presente capo ha per oggetto, esclusivamente, la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi nel mercato denominato: **MERCATINO DEL GIOVEDI'** la cui area viene individuata nel successivo Art.14, e nell'allegata planimetria;
2. Detto mercato è riservato ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 13 SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il capo di detto regolamento ha lo scopo di disciplinare il commercio su aree pubbliche così come individuato e definito dall'Art.1 della Legge Regionale 01/03/1995 n°18 e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
2. Presso l'Ufficio Commercio del Comune di S.Stefano Quisquina sono depositati tutti gli atti e le notizie relative al mercato, nonché la disponibilità di una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti.

ART. 14 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI MERCATO

Il Mercato si svolge nell'area individuata nell'allegata planimetria, nella quale sono evidenziati in particolare:

- a. l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione del Mercato;
- b. il totale di n°62 posteggi per il commercio su aree pubbliche;
- c. il totale di n°4 posteggi riservati ai produttori agricoli.

Ubicazione del mercato: Centro urbano.

Vie interessate: Piazza della Repubblica, Via La Masa e Via L. Attardi, nella superficie meglio individuata nell'allegata planimetria (allegato A).

ART. 15
SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

1. L'area di mercato viene suddivisa nei settori risultanti dal seguente prospetto:

SETTORE	N° POSTI	SUPERFICIE COMPLESSIVA
Alimentare	9	
Non alimentare	49	
Produttori agricoli	4 (n°2 alimentare e n°2 non alimentare)	

2. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per settore richiesto.

ART. 16
CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. In tutti i mercati il dei posteggi sono riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti (Art.8, comma 4, L.R. n°18/95).

2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'Art.2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'Art.1, c. 1094, della Legge 27/12/2006, n°296 che rispettano le seguenti condizioni:

- vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'Art. 2135 del Codice Civile;

- possesso dei requisiti previsti dall'Art.4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n°228 con cui è fatto divieto ad esercitare l'attività di vendita diretta agli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone ed alle persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.

Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

4. Gli imprenditori agricoli vendono esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

5. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della relativa raccomandata, ed, a parità di data, in base alla maggiore anzianità della denuncia di inizio attività.

Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualifica di agricoltore rilasciata in data non anteriore ad un anno.

Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio nel mercato.

ART. 17
SUPERFICIE DEI POSTEGGI

I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da potere essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, se possibile, che gli venga concesso, se disponibile successivamente, un'altro posteggio più adeguato, a sua scelta.

ART. 18
DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi per ciascun settore di mercato, di cui al precedente Art.14, sono delimitati e numerati progressivamente dal Comune con le dimensioni contenute nei limiti di cui al seguente prospetto per tutti i settori:

Fronte		Profondità	
<u>minimo</u>	<u>massimo</u>	<u>minima</u>	<u>massima</u>
3,80	12,00	2,50	5,00

2. Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di almeno ml. 0,50 con assoluto divieto di occupare anche temporaneamente.

ART. 19
CALENDARIO

Il mercato osserverà il calendario annuale di cui al seguente prospetto:

Periodo	Giorni fissati per il mercato
dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno	GIOVEDÌ mattina, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 escluso i giovedì festivi

ART. 20
ORARIO

1. Il Sindaco determina, con propria ordinanza, l'orario di vendita del mercato.
2. I concessionari di posteggio ed i loro coadiutori possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature di vendita 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.
3. Entro 1 ora del termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo.
4. L'operatore ha l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da esse tutti i rifiuti prodotti, ponendoli in sacchi di plastica (umido e indifferenziati) e cartoni.
5. E' fatto divieto agli esercenti di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di grave intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.

6. Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati, devono presentarsi entro l'orario di inizio delle vendite per il controllo dell'autorizzazione e per essere annotati nell'apposito Registro, finalizzato alla formazione della "Graduatoria di Spunta", presso il punto di raccolta predisposto dalla Polizia Municipale.
7. Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di Polizia Stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
8. Non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni e orari di attività diversi in relazione ai prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito dal Sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti.

- Legge 01/03/1995 n°18, Art. 13, comma 3.

3. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione, quale che sia la fiera o mercato, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2 lettera c), della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

ART. 21

SPOSTAMENTO DEL LUOGO E DI DATA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati e affiggenne avviso all'albo pretorio on- line del comune.

- Legge 01/03/1995 n° 18, Art. 8, comma 13

13. Il Consiglio Comunale delibera, sentita al commissione di cui all'Art.7, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati o fiere locali e, sentita la Commissione di cui all'Art. 8 ter, lo spostamento di luogo o di data di svolgimento degli stessi.

ART. 22

AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE E DOMANDA DI CONCESSIONE

- a. Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dà automaticamente il diritto ad ottenere la concessione del posteggio di quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza, di altro il più possibile simile. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.
 - b. Le autorizzazioni comunali prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.
1. Gli Esercenti il commercio su aree pubbliche che intendono ottenere posteggi devono farne domanda in bollo all'ufficio commercio.
 2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

3. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di 90 giorni. Trascorso detto termine, e in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta se sussistono le condizioni di cui all'Art.4, commi 1 e 4, della L.R. n°18/95;
4. La domanda deve contenere:
 - a. I dati anagrafici del richiedente, eventuale recapito telefonico, il codice fiscale, il settore merceologico di vendita;
 - b. La dimensione del posteggio;
 - c. Copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta.
 - d. Copia del documento di riconoscimento.
 - e. Dichiarazione che l'operatore non è in possesso di analoga autorizzazione in altro luogo nello stesso giorno.
 - f. Di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'Art.71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n° 59.
 - g. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'Art.71, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n°59 del 26 marzo 2010;
5. Nell'ambito del mercato ciascuno operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio.
6. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. Il divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge sia titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato (Art.13, comma 5, L.R. n°18/95).
7. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria dell'area con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione e la superficie assegnata. Presso il Comando della Polizia Municipale del Comune è tenuta aggiornata ed è consultabile la graduatoria di spunta rilevata sul mercato dalla Polizia Municipale.

ART. 23

ASSENZE - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dell'ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, per il periodo di non utilizzazione del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, e fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
3. Per concorrere all'assegnazione dei posteggi vacanti gli operatori devono aver fatto rilevare nel registro di spunta la presenza come previsto dall'art. 20 comma 6 del presente regolamento.
4. La graduatoria di spunta è determinata dal numero delle presenze maturate da ciascun operatore sulla base di una singola autorizzazione.
5. L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale, non occupati entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale, avviene a seguito di sorteggio da effettuarsi in presenza di un agente del Comando di Polizia Municipale.

ART. 24
TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se, alla data della presentazione non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

ART. 25
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Gli assegnatari di posteggi saranno convocati, con almeno 10 giorni di preavviso, presso l'ufficio commercio per la scelta del posteggio. Trascorso detto termine non aderendo a tale richiesta, l'Ufficio considererà la mancata presenza come tacita rinuncia e assegnerà il posteggio al successivo richiedente in graduatoria.

ART. 26
DIVIETO DELLA CESSIONE DI POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
2. E' altresì vietato lo scambio tra concessionari.

ART. 27
SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Nelle ipotesi di subingresso di cui all'Art.16 della Legge Regionale n°18/95, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
2. La concessione del posteggio a favore del subentrante decade nel caso egli non consegua l'autorizzazione commerciale entro sei mesi dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte.

ART. 28
TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'Art.45, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507 e Regolamento Comunale TOSAP, nonché al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalla normativa vigente. La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento sul c.c.p. n. intestato al comune di S.Stefano Quisquina, in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo.

ART. 29
BANCO DI VENDITA

1. Nell'ambito dei posteggi concessi agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro.

2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
4. E' consentita l'eventuale copertura del banco, questa deve essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
5. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato, è sempre vietata anche la semplice e temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata.
6. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
7. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti in modo differenziato.
9. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
10. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti sprovvisti della relativa concessione.
11. Il concessionario del posteggio è responsabile per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività al patrimonio pubblico o alla proprietà di terzi.
12. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

ART. 30 CONTROLLO IGIENICO - SANITARIO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete idrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della Sanità.
7. Tutti gli operatori commerciali del settore alimentare che manipolano, somministrano e pongono in vendita prodotti alimentari, sono obbligati a fare uso dei guanti o pinze adatte all'uso e metterli a disposizione dei clienti che personalmente vogliono prelevare i prodotti (quali frutta e verdura).

ART. 31 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante, ai sensi dell'Art.15 della Legge Regionale 22/12/1999, n°28, è obbligato ad indicare i prezzi di vendita in modo ben chiaro e leggibile.

ART. 32 DIVIETO DI PUBBLICITA'

1. Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.
2. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
3. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.

ART. 33 NORMA TRANSITORIA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

In fase di regolarizzazione del mercato settimanale esistente, conseguente all'adozione del presente Regolamento, nell'assegnare i posteggi dovrà tenersi conto della situazione attuale di fatto, dell'effettiva frequenza degli operatori e della loro anzianità di frequenza in qualsiasi modo dimostrabile.

ART. 34 LIMITI AL COMMERCIO ITINERANTE

Le limitazioni restano quelle stabilite con Ordinanza Sindacale n°10 del 21/02/2013.

ART. 35 COMMISSIONE DI MERCATO

Presso il mercato settimanale, ai sensi e per gli effetti dell'Art.8 ter della L.R. n°18/1995, è istituita una Commissione composta da 4 membri, eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la propria attività, e da un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto dagli stessi commercianti.

Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco, il quale dispone quanto necessario per il funzionamento della Commissione.

Art. 36

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI MERCATO.

1. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
2. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di Presidente.
4. Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia

ART. 37

SANZIONI

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento se non espressamente contemplate dall'Art. 20 della Legge n°18/95 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 ad €250,00.
2. Due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento commesse nell'arco di cinque anni, comportano l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione del posteggio per l'edizione dell'anno successivo.
3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comportano la **SOSPENSIONE** della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.

ART. 38

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Costituisce **DECADENZA** della concessione del posteggio il mancato rispetto della norma sull'esercizio dell'attività, previsto dall'Art.14 della Legge n°18/95.
2. La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche nei casi di seguito riportati:
 - a. mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, ivi compreso quanto stabilito nel disciplinare di cui al precedente articolo;
 - b. qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio;
 - c. quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare; non rilevano ai fini della decorrenza del termine di cui sopra, le assenze dovute a malattia, gravidanza, o altre cause di forza maggiore, debitamente documentate.

3. L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza, nonché il mancato utilizzo nei termini, dichiara la decadenza dalla concessione dandone immediata comunicazione all'interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 39

REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivo di pubblico interesse, senza oneri per il comune, ai sensi dell'Art.8, comma 11, della Legge n°18/95, qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'Art.1, comma 2, lettere a) e b), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
2. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che gli verrà assegnata, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle emanate ai sensi dell'Art. 8, comma 14, L.R. n°18/95 nonché delle limitazioni e dei divieti posti motivi di Polizia Stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 40

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata decennale e può essere rinnovata.

ART. 41

LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

Non possono essere stabiliti limitazioni e divieti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche.

Sono fatte salve le concessione di suolo pubblico, per suolo antistante i negozi, già rilasciate nei mercati, prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n°18/95.

ART. 42

COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue.

Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 43

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi connessi.

La vigilanza sul rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività del mercato compete alla Polizia Municipale.

La vigilanza sul rispetto delle norme igienico – sanitarie è demandata agli organi di polizia di cui sopra, nonché agli organi di vigilanza della A.S.P. territorialmente competente.

E' compito del Corpo di Polizia Municipale, in raccordo con l'Ufficio Commercio, organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area di mercato.

I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi ad esercizi commerciali o a private abitazioni.

Le tende di protezione del banco di vendita, debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2 nel punto più basso.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma.

E' consentito l'uso di apparecchi sonori per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, fermo restando il divieto di occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata.

CAPO III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché informa itinerante.

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'Art.1, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n°18 (come integrata e modificata dalla Legge Regionale n°2/96): Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante. **(Aree di tipo C)**

ART. 44

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia "C") può essere svolto in tutto il territorio comunale, purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale. Essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il transito di automezzi e pedoni, nel rispetto in ogni caso, delle disposizioni del codice della strada.

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico sanitario o in occasioni particolari, oltre alle limitazioni previste nel presente articolo, può porre limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in determinate aree del territorio comunale.

E' vietata la vendita nel raggio di metri 400 dai mercati di tipologia "A" e "B" nei giorni di svolgimento, ed in prossimità degli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi lo stesso contenuto merceologico.

La sosta nello stesso posto non può avere un limite temporale superiore a un'ora, e una distanza fra due soste susseguenti di almeno 200 mt..

L'attività deve essere svolta con automezzi idoneamente attrezzati ed in regola con le norme del codice della strada.

Per l'esercizio di prodotti alimentari l'automezzo deve avere i requisiti igienico sanitari richiesti per legge (numero di registrazione sanitaria).

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita. L'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio di Nulla-Osta da parte del Comune di S.Stefano Quisquina.

L'operatore che intende ottenere tale Nulla-Osta deve formulare apposita istanza in carta legale, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza nonché i giorni per i quali è richiesto il Nulla-Osta (allegare copia di autorizzazione rilasciata dal comune di residenza, copia di numero di registrazione sanitaria qualora vengono messi in vendita prodotti alimentari, copia documento di riconoscimento).

L'autorizzazione rilasciata dal Comune ha validità per il tempo in esso indicato e deve recare le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e i divieti di cui all'Art. 8, comma 3, della Legge 1 marzo 1995 n°18.

Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'Art. 20, comma 2, della Legge Regionale 1 marzo 1995, n°18, come modificato e integrato dalla L.R. n°28/99.

ART. 45

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli Esercenti che intendono ottenere Autorizzazione per svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante devono farne domanda in bollo all'ufficio commercio del comune di residenza.

La domanda deve contenere:

- a. I dati anagrafici del richiedente, eventuale recapito telefonico, il codice fiscale, il settore merceologico di vendita;
- b. Copia del documento di riconoscimento.
- c. Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'Art.71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n°59;
- d. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'Art.71, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n°59 del 26 marzo 2010;

Qualora l'autorizzazione è riferita al settore alimentare, il richiedente dovrà esser in possesso dell'idoneità sanitaria dell'automezzo addetto alla vendita.

Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di 90 giorni.

ART. 46

VENDITA AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE IN FORMA ITINERANTE

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'Art. 2 della Legge n°18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino, conseguito secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia.

ART. 47

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante resta quello stabilito con Ordinanza Sindacale n°10 del 21/02/2013.

CAPO IV

Fiere - Mercato e/o Sagre

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'Art. 1, comma 4, lettera f) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n°18 (come integrata e modificata dalla legge regionale n°2/96)

ART. 48

DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE - MERCATI E/O SAGRE

L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'Art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. n°18/95 possono consistere in un insieme di posteggi contigui o situati in zone diverse.

ART. 49

DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DELLE FIERE – MERCATI E/O SAGRE

Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera - mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'Art.5 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n°18, almeno 60 giorni prima della fiera.

Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'Art. 1 comma 2 lett. c) della Legge Regionale 1 marzo 1995, n°18 e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi.

La concessione di un posteggio che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, ha validità solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima dell'inizio.

Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera - mercato, essi potranno essere assegnati a qualunque operatore muniti di una qualsiasi autorizzazione per il commercio su aree pubbliche secondo il seguente criterio di priorità:

- Più alto numero di presenze nella fiera - mercato considerata;
- Maggiore anzianità nell'inizio attività, comprovata dalla data di iscrizione al registro delle imprese;
- Sorteggio.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio On-Line almeno dieci giorni prima dell'inizio della Fiera e/o Sagra.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente; il posteggio viene in tal caso assegnato ad altro operatore, presente, inserito nell'apposita graduatoria degli esclusi in precedenza.

Gli operatori inseriti in graduatoria e presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione, sono comunque considerati presenti ai fini del computo delle presenze, anche se non risultino essere assegnatari di posteggio.

I posteggi che dovessero risultare ancora vacanti, a seguito di esaurimento della graduatoria, sono assegnati secondo i criteri di cui al presente articolo.

ART. 50
VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

ART. 51
NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le norme igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia nonché quanto stabilito dall'Art. 29 del presente regolamento.

Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 20 della L.R n°18/95, modificate e integrate dalla L.R. n°28/99.

ART. 52
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed applicate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

ART. 53
NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

La fiera è gestita dal Comune. Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'A.S.P..

Il Sindaco provvede con apposita ordinanza a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area nella quale insiste la fiera.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrai, ingressi a negozi o a private abitazioni.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2 nel punto più basso.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla quiete pubblica.

E' consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i veicoli attrezzati per l'attività di vendita e nel rispetto delle dimensioni del posteggio assegnato.

CAPO V

Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

ART. 54

AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ

Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere - mercato e/o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone (Art.4, comma 5, della L.R. n°18/95). L'autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto a soggetti titolari dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e, nei limiti dei posteggi all'uopo istituiti.

ART. 55

VIGILANZA E SANZIONI

E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

Il Corpo di Polizia Municipale, in particolare, sovrintende a tutte le fasi prodromi che alla collocazione degli operatori del mercato settimanale, all'interno degli spazi assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dello stesso.

Le violazioni alle norme in materia di commercio su aree pubbliche disciplinate dal presente regolamento sono punite con le modalità previste dall'Art.20 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n°18, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 56

NORME FINALI

Con il presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti in materia e con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alla disciplina generale in materia di commercio su aree pubbliche.

ART. 57

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'Art. 22 della Legge 07 Agosto 1990, n°241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 58

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi giorni trenta dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line del Comune.

